



**Proposta di legge recante:
“La Varia di Palmi quale patrimonio culturale regionale”.**

**Il Consigliere Regionale
F.to Giuseppe Mattiani**

Relazione descrittiva

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di concorrere alla salvaguardia, promozione e valorizzazione della festa della "Varia di Palmi" quale "patrimonio regionale calabrese" inserito nella Lista per la Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) con la Convenzione del 2003.

La Varia di Palmi è Patrimonio UNESCO dal 4 dicembre 2013 insieme al Trasporto della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, ai Gigli di Nola e alla Faradda dei Candelieri di Sassari che fanno anch'esse parte della Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, il primo elemento "tematico" o seriale al mondo candidato al riconoscimento UNESCO nella forma di network.

Anche per questo, nel corso dell'VIII Comitato Intergovernativo UNESCO riunito Baku, la proposta di candidatura è stata votata all'unanimità da tutti gli Stati parte aderenti ed è stata indicata dall'UNESCO come *"modello, esempio e fonte di ispirazione"*.

L'elemento fa infatti parte della speciale lista di 30 riconoscimenti sulla totalità dei 677 patrimoni immateriali UNESCO a potersi fregiare dello *status* di modello di buona pratica, unica candidatura italiana.

In Calabria, la Varia di Palmi è perciò l'unico riconoscimento nella Lista del Patrimonio culturale immateriale ad avere le peculiarità di cui sopra, in quanto *"modello"* UNESCO.

Da qui la necessità di concorrere, ognuno nella propria funzione, soggetti istituzionali e comunità di riferimento, per salvaguardare, promuovere e valorizzare la "Varia di Palmi" quale patrimonio della Città di Palmi, Patrimonio regionale calabrese e Patrimonio dell'Umanità.

Con la Raccomandazione per la Salvaguardia della Cultura Tradizionale e del Folklore, approvata dalla Conferenza Generale UNESCO del 1989, gli Stati Membri si erano impegnati ad applicare le disposizioni concernenti la salvaguardia della cultura tradizionale e popolare e ad adottare misure legislative o di altra natura necessarie per dare effetto nei loro territori a detti principi.

Per cultura tradizionale e popolare si intende l'insieme delle creazioni di una comunità culturale, fondate sulla tradizione, espresse da un gruppo o da individui e riconosciute come rispondenti alle aspettative della comunità in quanto espressione della sua identità culturale e sociale e delle norme e dei valori che si trasmettono oralmente, per imitazione o in altri modi.

La cultura tradizionale e popolare, in quanto espressione culturale, esprime l'identità delle comunità, dei gruppi e degli individui di ogni Nazione.

Per patrimonio culturale immateriale si intendono, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)*):

1) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;

2) il patrimonio culturale immateriale, purché compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile, come definito al numero 1), si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

2.1 tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;

2.2 le arti dello spettacolo;

2.3 le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;

2.4 le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;

2.5 l'artigianato tradizionale.

La Varia di Palmi rientra nella tipologia relativa alle consuetudini sociali ed eventi rituali e festivi. E' una festa della tradizione della cultura mediterranea che si caratterizza per una serie complessa di rituali che sono messi in atto dalla comunità nell'arco di due settimane nella seconda metà di agosto, finalizzati al trasporto a spalla da parte di duecento giovani "Mbuttaturi" di un articolato carro sacro che illustra plasticamente il momento dell'Assunzione in cielo della Vergine Maria, intesa come viaggio dalla Terra all'Empireo attraverso le sfere celesti secondo i canoni della cosmografia Aristotelico-Tolemaica, geocentrica, accettata all'epoca della sua realizzazione.

L'intero dispositivo festivo celebra, da più di 500 anni, la relazione di scambio e solidarietà tra la Città di Palmi e la Città di Messina in occasione di una violenta epidemia di peste che investì la città peloritana per la presenza, nel porto, della flotta cristiana dopo la battaglia di Lepanto, nell'ottobre 1571.

L'aiuto prestato dai palmesi ai messinesi avrebbe talmente stretto i rapporti tra le due città dello Stretto da tributare, il Senato della Città di Messina, il privilegio di custodire un capello sacro della Vergine Maria, tutt'oggi custodito nella Concattedrale di Palmi e di realizzare, l'ultima domenica di agosto, il carro votivo.

Nel corso dei secoli la tradizione è rimasta immutata, anzi, si è rafforzata.

L'attuale struttura della Varia di Palmi, la cosiddetta "Varia Meccanica", è ancora oggi un gigantesco carro di legno, ferro e cartapesta alto 16 metri, ed è il frutto del lavoro compiuto dal Cav. Giuseppe Militano e dai maestri Vincenzo e Adolfo Ferraro sul finire dell'800'.

Cadendo i festeggiamenti nel cuore dell'estate, nel periodo cioè in cui si assiste al massimo rigoglio della natura, al pieno sviluppo e alla crescita completa dei prodotti agricoli, l'Assunzione viene fatalmente assimilata a momento emblematico e pregnante della vittoria della vita sulla morte. La Varia di Palmi possiede, inoltre, una grande carica religiosa ed emozionale, il cui trascinarsi determina nella enorme massa di fedeli che si raccolgono intorno a questo simulacro di dimensioni eccessive, barocche, che porta in giro per la città, sveltante verso il cielo, l'"Animella" e la sequela di un mistero cosmico colto nelle sue molteplici ierofanie.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“La Varia di Palmi quale patrimonio culturale regionale”**.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione Spese		Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Prevede la finalità della proposta, che è la salvaguardia, promozione e valorizzazione della festa della “Varia di Palmi” quale “patrimonio regionale calabrese” inserito nella Lista per la Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) con la Convenzione del 2003.				0
Art. 2	Prevede il riconoscimento della Varia di Palmi quale patrimonio culturale regionale.				0
Art. 3	Prevede misure di salvaguardia, tutela, promozione e valorizzazione della Festa della Varia di Palmi.				0
Art. 4	Prevede altre misure di sostegno alla Festa della Varia di Palmi e garantisce la partecipazione delle Comunità nelle attività di promozione e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.				0
Art. 5	Prevede l’istituzione del Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della Festa della Varia di Palmi.				0

Art. 6	Dispone misure transitorie per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 4.				0
Art. 7	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.				0
Art. 8	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.				0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

**Proposta di legge recante:
“La Varia di Palmi quale patrimonio culturale regionale”**

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria promuove misure di sostegno, valorizzazione e salvaguardia in favore del patrimonio culturale regionale calabrese, in armonia con gli obblighi internazionali, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione e nonché nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2

(La Varia di Palmi quale patrimonio culturale regionale)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 1, riconosce la Festa della Varia di Palmi - già inserita nella Lista per la Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) con la Convenzione del 2003, nell'ambito della Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, indicata dall'UNESCO come modello, esempio e fonte di ispirazione - quale patrimonio culturale regionale da sostenere, promuovere, valorizzare e salvaguardare.

Art. 3

(Misure di salvaguardia, tutela, promozione e valorizzazione)

1. La Regione Calabria concorre alla promozione, valorizzazione e salvaguardia della Festa della Varia di Palmi attraverso:

- a) il sostegno a iniziative di studio e ricerca sulla salvaguardia, tutela e valorizzazione concordate con la comunità di riferimento;
- b) progetti specifici di salvaguardia, tutela, valorizzazione e trasmissione;
- c) iniziative di carattere culturale (conferenze, mostre, convegni, interventi coordinati col mondo della scuola);
- d) la divulgazione dei caratteri e delle qualità che la connotano, mediante attività di promozione televisiva, la partecipazione a fiere ed eventi di promozione culturale e turistica nazionali e internazionali, la realizzazione di appositi documentari e filmati.

Art. 4

(Altre misure di sostegno)

1. Al fine di garantire l'attuazione di interventi finalizzati, in particolare, alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale rappresentato dalla Festa della Varia di Palmi e della sua comunità di riferimento, la Regione Calabria si impegna a destinare al Comune di Palmi un finanziamento annuale.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso all'Ente previa presentazione di una domanda corredata del relativo quadro di spesa, da indirizzare al Presidente della Regione Calabria, entro il 31 marzo di ogni anno, contenente la relazione illustrativa delle iniziative proposte e predisposte secondo un processo caratterizzato dalla più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui

che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, secondo i principi della Convenzione Unesco 2003 e le sue Direttive Operative al fine di coinvolgerli attivamente nell'opera di tutela e salvaguardia.

3. L'approvazione delle iniziative di cui al comma 2 e la misura del finanziamento sono stabilite mediante apposita deliberazione di Giunta regionale su proposta del Comitato scientifico di cui al successivo art. 5. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 5

(Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della Festa della Varia di Palmi)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Direzione Generale dell'Assessorato al Turismo e Marketing Territoriale il Comitato Scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della Festa della Varia di Palmi che, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale delle strutture e delle risorse del suddetto Assessorato.

2. Il Comitato scientifico è composto da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità, la cui partecipazione è a titolo gratuito.

3. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni dalla nomina. Nella prima seduta, il Comitato scientifico provvede alla nomina del Presidente scelto tra i componenti.

4. Al Comitato scientifico è attribuito il compito dare attuazione agli interventi di cui all'art. 3 della presente legge e, specificatamente, quello di:

- a) sostenere iniziative di studio e ricerca sulla salvaguardia, tutela e valorizzazione della Festa della Varia di Palmi, concordate con la comunità di riferimento;
- b) promuovere progetti specifici di salvaguardia, tutela, valorizzazione e trasmissione;
- c) promuovere iniziative di carattere culturale (conferenze, mostre, convegni, interventi coordinati col mondo della scuola);
- d) proporre iniziative di divulgazione dei caratteri e delle qualità della Festa della Varia di Palmi, mediante attività di promozione televisiva, la partecipazione a fiere ed eventi di promozione culturale e turistica nazionali e internazionali, la realizzazione di appositi documentari e filmati.

5. Rientra, altresì, tra i compiti del Comitato scientifico quello di valutare la rispondenza delle iniziative proposte dal Comune di Palmi con la relazione illustrativa di cui all'art. 4 della presente legge, ai principi della Convenzione Unesco 2003 e alle sue Direttive Operative e proporre l'approvazione alla Giunta regionale. L'approvazione delle iniziative di cui al comma precedente è condizione per la concessione del finanziamento previsto dalla suddetta disposizione.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2023, il finanziamento previsto dall'articolo 4 della presente legge è riconosciuto al Comune di Palmi previa presentazione di una domanda contenente la relazione illustrativa delle iniziative proposte e predisposte ai sensi dell'art. 4, comma 2, della presente legge e corredata del relativo quadro di spesa, da indirizzare al Presidente della Regione Calabria entro il 30 giugno 2023 e approvate in ossequio all'art. 4, comma 3 e all'art. 5, comma 5.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. La Regione Calabria sostiene la Festa della Varia di Palmi con risorse regionali inserite nella programmazione turismo e cultura e risorse individuate nella programmazione nazionale e comunitaria.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.